



ORDINANZA N. 170 DEL 20/04/2024

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN UN TRATTO DI VIA SOLFERINO – DAL 23/04/24 AL 29/04/24 – RESTRINGIMENTO DELLA SEDE STRADALE – POSIZIONAMENTO CASSONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

FM/dm

VISTA la domanda del 18/04/24 (protocollo n. 8.682) presentata dal signor MARCHETTI PAOLO in qualità di Legale Rappresentante della società "NUOVE COSTRUZIONI EDILI SRL" con sede legale in via Belleguardo n. 33 – 25010 Montirone (Bs), con la quale richiede l'istituzione del divieto di sosta di n. 03 stalli di sosta in via Solferino fronte civico 213 dalle ore 07:30 del giorno 23/04 alle ore 17:30 del giorno 29/04/24 al fine di posizionare un cassone per il conferimento di macerie;

VISTO il Decreto sindacale n. 01 del 12/02/2024 di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, e di attribuzione allo stesso delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai Dirigenti;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA CHE

Dalle ore 07:30 del giorno di martedì 23 aprile alle ore 17:30 del giorno di lunedì 29 aprile 2024, nel tratto di strada comunale denominata **VIA SOLFERINO fronte civico 213**, sia ridotta la larghezza della sede stradale aperta al pubblico transito per il posizionamento di un cassone (per una lunghezza massima di metri 6,20 ed una larghezza di metri 2,50), istituendo il:

- Divieto di sosta con rimozione forzata;
- Limite massimo di velocità a 10 Km/h.



al fine di posizionare, in piena sicurezza, un cassone necessario al contenimento di macerie.

La presente ordinanza:

- Può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.
- Ha validità con l'acquisizione dell'autorizzazione per l'occupazione/manomissione di suolo pubblico, emessa dall'Ufficio Tecnico comunale (S.U.E.);

Il Richiedente dovrà porre in essere ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002; in modo particolare dovrà:

- Indicare percorso alternativo per i pedoni
- Recintare e segnalare l'area chiusa al traffico;
- Posizionare idonea segnaletica (orizzontale/verticale) temporanea;
- Oscurare la segnaletica verticale non pertinente scoprendola al ripristino della circolazione ordinaria.

La segnaletica installata, **a cura del richiedente**, dovrà essere:

- Conforme alla normativa vigente;
- Mantenuta in costante efficienza;
- Atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.

Il richiedente resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa;

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.



Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;
- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza è trasmessa:

- *Al Richiedente;*
- *all'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *Alla locale Stazione dei Carabinieri;*

e pubblicata:

- *Albo pretorio on line del sito istituzionale*

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
Franco Morelli

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)